



COMUNE DI CASALINO

Provincia di Novara

Via San Pietro n. 3 - 28060 CASALINO -
Telefono 0321870112 - Fax 0321870247
Codice fiscale / Partita I.V.A. 00467290037

Reg. Pubbl. n. del

ORDINANZA N. 30 del 31/12/2020

OGGETTO: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE AI SENSI DELL'ART. 54, COMMA 4° DEL D.LGS 18/08/2000, N. 267 PER LA TUTELA DELLE PERSONE E DEGLI ANIMALI DAI POSSIBILI DANNI DERIVANTI DALL'USO DI MATERIALE ESPLODENTE, UTILIZZO DI FUOCHI ARTIFICIALI, PETARDI, BOTTI, RAZZI E SIMILI ARTIFICI PIROTECNICI DAL GIORNO 31 DICEMBRE 2020 AL GIORNO 02 GENNAIO 2021.

IL SINDACO

RILEVATO CHE:

- nell'approssimarsi delle feste di Capodanno, anche il territorio di Casalino è per consuetudine teatro, come in tutti i centri, di molteplici e numerosi scoppi di petardi, mortaretti e artifici similari, nonché di fuochi pirotecnici di libera vendita, concentrati in particolare nella notte di capodanno, nei minuti dopo la mezzanotte;
- tale pratica, anche a causa del volume di forza esplosiva che viene liberata dalla contemporaneità degli scoppi, rischia di procurare danni o lesioni alle persone, anche gravi e gravissimi, provocati dall'uso improprio o dal malfunzionamento di detti ordigni, oltre ad effetti traumatici agli animali d'affezione, a causa del panico da rumore e da questi alle persone che li circondano;

CONSIDERATO che l'uso indiscriminato degli strumenti pirotecnici, sebbene legalmente venduti, detenuti e utilizzati potrebbero arrecare danni al patrimonio pubblico e a beni privati ma esposti, per consuetudine e/o necessità alla pubblica fede, nonché impedire la fruibilità e determinare lo scadimento della qualità urbana;

VALUTATO altresì che detto uso potrebbe provocare situazioni di disagio alle persone, e agli animali domestici;

RICORDATO a tutti il divieto di accendere fuochi artificiali e artifici pirotecnici senza licenza della Autorità di P.S.;

POSTO che l'Amministrazione Comunale, ancorché non si siano mai registrati infortuni significativi legati al lancio di petardi, intende promuovere una specifica attività di prevenzione a tutela della pubblica incolumità;

VISTO il Decreto Legislativo 29 luglio 2015, n. 123 (in particolare l'art. 3 – Categorie di articoli pirotecnici) "Attuazione della direttiva 2013/29/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici";

VISTI l'art. 57 del R.D. n. 773/1931, l'art. 110 del R.D. n. 635/1940 e l'art. 703 del C.P.;

VISTA le note prefettizie in materia di ordinanze su divieti di utilizzo articoli pirotecnici e fuochi d'artificio;



VISTI agli articoli 50 e 54 del D. L.vo 18.08.2000 n. 267 che attribuisce al Sindaco la possibilità di adottare provvedimenti contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana dandone tempestiva comunicazione al Prefetto;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Interno del 05.08.2008 emesso ai sensi dell'art. 54 comma 4bis del D.L.vo n. 267 del 18.08.2008 e s.m.i.;

RACCOMANDA

DI EVITARE di raccogliere botti, petardi o qualsiasi artificio inesplosivo né tantomeno di provare a riaccenderli.

ORDINA

DI VIETARE, ai fini della tutela dell'incolumità pubblica, per la sicurezza urbana ai fini del rispetto delle norme che regolano la convivenza civile, per la protezione del patrimonio pubblico e degli animali, l'utilizzo di petardi, botti e articoli pirotecnici di ogni genere dal giorno 31 dicembre 2020 al 02 gennaio 2021.

DISPONE

CHE l'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria ai sensi dell'art. 7 bis del D. L.vo 18 agosto 2000 n. 267 (da Euro 25,00 a Euro 500,00), con facoltà per il trasgressore di estinguere l'illecito mediante il pagamento in misura ridotta, entro 60 giorni dalla contestazione, di € 50,00, pari al doppio del minimo della sanzione edittale, ai sensi dell'art.16 della legge 24.11.1981 n. 689.

CHE le violazioni al seguente provvedimento comportano il sequestro del materiale pirotecnico utilizzato ai sensi dell'art. 13 della L. 24 novembre 1981 n. 689 e s.m.i. e la successiva confisca ai sensi dell'art. 20, comma 5, della legge stessa.

CHE la presente ordinanza sia comunicata al Prefetto e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale e pubblicazione sul sito internet del Comune.

CHE il Comando di Polizia Locale e le altre Forze dell'Ordine sono incaricate dell'esecuzione del presente provvedimento.

COMUNICA

CHE contro il presente provvedimento è ammesso:
- ricorso gerarchico al Prefetto di Novara entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo del Comune.
- ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune (artt. 3, comma 4, e 5, comma 3, della Legge 07.08.1990 n. 241 e s.m.i.).

Casalino, 30/12/2020

IL SINDACO
(Alessandro MAZZA)

